SENT. N. 183/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23618** del registro di segreteria, istruttoria n. 888/2022/PAL, depositato in data 08 marzo 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile di fatto consegnatario di azioni della società "Start Plus s.c.a.r.l." (p.i. 01931150443) - società consortile a responsabilità limitata con sede in Ascoli Piceno presso il Centro Servizi Comunali in frazione Marino del Tronto, il cui capitale sociale risulta interamente sottoscritto dalle società Start s.p.a. e Autolinee Picene Riunite s.c.a.r.l., e partecipata, dunque, dal Comune di Ascoli Piceno attraverso la società Start s.p.a., individuato nel sig. Luca CAPPELLI, nato il 27.8.1979 ad Ascoli Piceno (c.f. CPPLCU79M27A462M), un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di Ascoli Piceno dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2021, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di

dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei conti entro il termine predetto.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

UDITI nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dr. Cirillo Giovanni e l'avvocato dell'agente contabile Vallesi Piergiovanni; assenti la parte e l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n. 52/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.

Il Comune di Ascoli Piceno ha trasmesso, tramite l'applicativo DAeD, n.64925 del 04.10.2024, i conti in questione, il relativo provvedimento di parifica ed approvazione, unitamente al parere dell'organo di revisione interna.

2. In data 19.11.2024 l'agente Capelli Luca, rappresentato e difeso in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, con funzioni tra loro anche disgiunte, dagli avvocati Giuseppe Vallesi (C.F.: VLLGPP61B02H769R – giuseppe.vallesi@pecavvocatiap.it – fax 0735 588 889) e Piergiovanni Vallesi (C.F.: VLLPGV95B24H769I – piergiovanni.vallesi@peca-vvocatiap.it – fax 0735 588 889) ed elettivamente domiciliato presso e nel di loro studio in San Benedetto del Tronto – Corso Giuseppe Mazzini n. 27, giusta procura agli atti, si è costituito e ha presentato memoria difensiva, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al DAeD n. 69915, con la quale si chiede il discarico dell'agente contabile.

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere. L'avvocato Vallesi Piergiovanni si è riportato alla memoria difensiva.

4. Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati dall'agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell'organo di revisione interno.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto "….*seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza,*

immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti." (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria in data 20/12/2024
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)